

CONTRATTO DI FORNITURA

CIG _____

TRA

Francigena s.r.l. a socio unico, con sede legale in Viterbo, via San Biele n. 22, Cod. Fisc. e P.IVA 01733690562, in persona del legale rappresentante _____, nato a _____, Cod. Fisc. _____, giusto poteri allo stesso conferiti in virtù dello Statuto societario (di seguito, per brevità, anche solo "Committente");

E

_____ con sede in _____ C.F. e P.I. n. _____, domiciliata ai fini del presente atto in via _____ (_____), in persona legale rappresentante _____ nato/a _____ a _____ Cod. Fisc. _____ (di seguito, per brevità, anche solo "Fornitore")

PREMESSO CHE

- La Francigena s.r.l., in qualità di Stazione appaltante, ha espletato una gara a procedura _____. La gara è stata indetta con Bando di gara pubblicato sulla GUUE GU/S _____ del _____ e sulla Gazzetta Ufficiale n. _____ del _____;
- _____ è risultata aggiudicataria della procedura ed ha manifestato la volontà di impegnarsi a fornire il gasolio per autotrazione, alle condizioni, termini e modalità del presente Contratto, del Capitolato Speciale di appalto e dei restanti atti di gara;

Il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Tutto ciò premesso, e la premessa costituendo parte integrante e sostanziale del presente accordo, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

Norme di riferimento

1.1. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di contratti pubblici;
- c) dalle successive disposizioni future che dovessero essere emanate in materia, nonché dalle altre disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti per quanto non regolato dai precedenti punti.

ART. 2

Oggetto del Contratto

2.1. La Committente affida all'Impresa, che accetta, l'espletamento della fornitura oggetto di gara. Nello specifico, l'Impresa dovrà svolgere tutte le attività indicate nei tempi e condizioni stabilite nel Capitolato Speciale.

L'Impresa si impegna a realizzare le attività di cui sopra a regola d'arte e secondo le modalità sopra descritte.

Per la realizzazione della fornitura oggetto del presente Contratto, l'Impresa garantisce la disponibilità di risorse professionali e tecniche adeguate, rispettando le condizioni e le specifiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale e negli altri atti di gara.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'Impresa non potrà,

pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Committente, assumendosene la medesima Impresa ogni relativa alea.

ART. 3

Durata del Contratto e decorrenza

3.1. La durata della fornitura viene stabilita in 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Contratto

ART. 4

Comunicazioni tra le parti

4.1. Le notifiche e le comunicazioni tra le parti, relative ai termini ed agli adempimenti contrattuali od a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento a.r. agli indirizzi indicati in epigrafe, ovvero tramite PEC. Le comunicazioni in parola potranno essere effettuate anche direttamente con consegna a mano ad incaricato qualificato di ambedue i contraenti. Nel caso che la consegna avvenga mediante le summenzionate modalità, della stessa deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.

ART. 5

Importo contrattuale e modalità di pagamento

5.1. Il corrispettivo contrattuale è stabilito in € _____
(_____/15), IVA esclusa pari ad uno sconto di € _____
(_____) Euro/litro su Prezzo Italia SIF-SIVA riportato dalla Staffetta Quotidiana Petrolifera in vigore alla data di ciascuna consegna per i litri oggetto della fornitura (quantità presunta lt. _____) ed include tutti i costi, oneri e spese accessorie, eventualmente derivanti e/o comunque connessi all'esecuzione della fornitura oggetto del presente Contratto ed oneri di sicurezza pari ad € 218,00 (duecentodiciotto/00)

5.2 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione della fornitura prestata a regola d'arte e nel pieno rispetto delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

5.2 L'erogazione del compenso per l'esecuzione della fornitura di cui al presente Contratto avverrà secondo le modalità e nei termini stabiliti nel Capitolato Speciale, allegato sub n. 1 e parte integrante del presente Contratto. L'Impresa provvederà a comunicare le proprie coordinate bancarie per l'effettuazione degli accrediti.

ART. 6

Oneri fiscali e spese contrattuali

6.1 Sono a carico del Fornitore tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa. Per quanto riguarda eventuali tasse, imposte o contributi futuri, essi saranno a carico della Committente o del Fornitore secondo quanto stabilito per legge.

ART. 7

Capitolato Speciale di Appalto

7.1 Per la integrale disciplina del rapporto contrattuale tra le parti, le stesse rinviano a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente Contratto e costituenti parte integrante dello stesso. Per quanto non previsto dal Capitolato Speciale di Appalto si applicherà quanto previsto dagli altri atti di gara e quanto previsto dalla normativa.

ART. 8

Cauzione definitiva

8.1. Ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° _____ rilasciata da _____ con sede in _____ in data _____, a favore della Committente, rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte

le obbligazioni del Fornitore, anche future, nascenti dall'esecuzione del Contratto. La garanzia opera nei confronti della Committente a far data dalla sottoscrizione del Contratto.

8.2. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta scritta effettuata dalla Committente.

ART. 9

Pagamenti

9.1. I pagamenti saranno effettuati secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto (art. 8).

Art. 10

Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L n.136/2010 – clausola risolutiva espressa

10.1. Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. n. 136/2010 e quindi ad utilizzare – anche in via non esclusiva - un conto corrente bancario o postale dedicato, acceso presso banche o presso la società Poste italiane p.a..

10.2. Il Fornitore comunicherà alla Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al co. 1 dell'art. 3 L. n. 136/2010 entro sette giorni dalla sua accensione, o se già acceso, entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, comunicando altresì, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

10.3. Qualora uno o più movimenti finanziari riferiti all'appalto affidato venga eseguito senza avvalersi di banche o della società Poste italiane, come previsto dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto di appalto si risolverà di diritto ex art.1456 c.c. e la Committente procederà pertanto a dichiarare la risoluzione.

ART 11

Obblighi relativi al rapporto di lavoro, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni

11.1 L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

11.2 L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

11.3 Le Parti si impegnano ad elaborare, compilare, sottoscrivere e rispettare, ognuno per la propria area di competenza, il DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI INTERFERENTI (D.U.V.R.I.) secondo le modalità indicate dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 12

Obblighi di riservatezza

12.1 Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto .

12.2 Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

12.3 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente medesima.

Art. 13

Obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01 ed il Codice Etico e Manleva

13.1 Il Fornitore è a conoscenza che Francigena s.r.l. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.

13.2 Il Fornitore aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

13.3 Il Fornitore manleva fin d'ora Francigena s.r.l. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 14

Adempimenti in materia di antimafia

14.1 L'Appaltatore prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia sia in capo allo stesso Appaltatore, sia in capo al Fornitore ausiliaria. Il presente Accordo è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore e da quanto risultante dalle informazioni antimafia; in tale ipotesi il contratto si intende risolto e la Committente avrà facoltà di incamerare la cauzione, salvo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 15

Disposizioni generali - Foro competente

15.1 Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà risultare per iscritto e dovrà essere debitamente sottoscritta da entrambe le Parti.

15.2 Per quanto non previsto dal presente Accordo, si applicano le previsioni del Capitolato Speciale di Gara (ed allegati), del Disciplinare di gara, le norme del D.lgs 36/2023, del Codice Civile e le Linee guida ANAC.

15.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo costituisce l'esito di un processo di libera negoziazione, non basato su condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente. Pertanto gli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano quivi applicazione.

15.4 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed alla risoluzione del presente contratto, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Viterbo, anche in deroga ad eventuali fori alternativi.

15.5 Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, Il Fornitore sarà comunque tenuta a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

Allegati: Capitolato Speciale di Appalto

Il presente contratto è composto di n. 8 (otto) pagine.

Letto, approvato e sottoscritto in Viterbo, il _____

(Fornitore) _____

Francigena s.r.l. _____